

REGOLAMENTO DELL'USO CIVICO SUI BENI DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA
(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 29.11.2004)

TITOLO I°
NORME GENERALI

Articolo 1 - Territorio

Il territorio su cui si esercita il diritto d'uso civico è tutto il territorio appartenente all'Università Agraria di Manziana, in seguito definita Ente, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative nazionali, forestali e regionali vigenti.

Articolo 2 - Usi civici

Gli usi civici che possono essere esercitati dagli utenti sul territorio dell'Ente sono:

- a) il pascolo con animali di proprietà dell'utente;*
- b) la raccolta della legna e della ghianda;*
- c) colture annuali, colture pluriennali ed allevamenti speciali.*

TITOLO II°
USO CIVICO DEL PASCOLO

Articolo 3 - Aree di pascolo

Il pascolo, con le prescrizioni e limitazioni prese con deliberazione della Deputazione Agraria dell'Ente, è consentito:

- a) sul territorio de "Le Pietrische";*
- b) sul territorio del bosco "Macchia Grande";*
- c) sul territorio della "Caldara";*

Per ogni capo immesso è dovuta una fida il cui importo è stabilito secondo criteri fissati dall'Ente.

Articolo 4 - Periodi di pascolo

Le date ed i periodi d'immissione del bestiame sui pascoli sono legati all'andamento climatico stagionale e sono stabiliti dall'Ente mediante avviso pubblico.

Salvo eventi di natura eccezionale, il bestiame potrà essere immesso al pascolo nei periodi sottoindicati:

- 1. Le Pietrische*
 - a) periodo primavera-estate: da un giorno del mese d'aprile e ad un giorno del mese di settembre.*
 - b) periodo autunno-inverno: da un giorno della prima metà di novembre ad un giorno della prima metà di febbraio da disciplinare con deliberazione della Deputazione Agraria.*
- 2. Macchia Grande sempre aperto nelle aree indicate dall'Ente, escluso il periodo primavera-estate indicato dall'Ente con specifico avviso.*

Articolo 5 - Specie animali

Possono essere immesse al pascolo femmine di animali di razza bovina, equina ed asinina, purché sprovviste di ferratura.

A ciascun capo dovrà essere impresso, in modo visibile a distanza, il marchio di identificazione del proprietario conforme a quello preventivamente depositato in formato reale.

L'Ente ha facoltà di mettere a disposizione maschi da riproduzione per bovini ed equini ovvero, in alternativa, possono essere trovate soluzioni diverse concordate con gli utenti allevatori.

Per la monta bovina ed equina con maschi messi a disposizione dall'Ente è dovuto un importo aggiuntivo rispetto alla fida nella misura dal medesimo stabilita.

Articolo 6 - Responsabilità

La concessione del pascolo non comporta alcun onere per l'Ente in ordine alla custodia, alla guardiania ed alla conduzione del bestiame che gravano tutte sul legittimo proprietario.

Articolo 7 - Domanda d'immissione.

L'utente che intende avvalersi dell'uso civico del pascolo deve presentare domanda alla segreteria dell'Ente almeno tre giorni lavorativi prima dell'immissione al pascolo o del trasferimento da un pascolo all'altro.

La domanda, redatta su un modulo predisposto dall'Ente, deve essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) *Copia della certificazione sanitaria rilasciata dall'autorità competente circa la regolarità delle vaccinazioni.*
- a) *Copia integrale della polizza di assicurazione per la responsabilità civile in cui siano indicate le condizioni particolari stabilite dall'Ente con apposita delibera.*
- b) *Se non precedentemente depositato, copia in formato reale del marchio identificativo che dovrà contraddistinguere il bestiame dell'utente e consentirne l'identificazione a distanza*

Articolo 8 - Modalità d'immissione

L'immissione non potrà avere luogo senza la presenza di un incaricato dell'Ente.

L'Ente si riserva di non immettere al pascolo ovvero di escluderli successivamente, quei capi di bestiame che si dimostrassero pericolosi per l'incolumità delle persone e per l'integrità delle strutture.

Articolo 9 - Sanzioni

- a) *L'utente che immette bestiame senza aver ottemperato alle disposizioni del presente regolamento è punito con una multa di € 100,00 a capo.*
- b) *L'utente che non impedisce al proprio bestiame di pascolare in periodi e nei luoghi non consentiti è soggetto ad una sanzione di € 50,00 al giorno a capo.*
- c) *Qualora tale comportamento dovesse ripetersi, l'Ente, senza ulteriore preavviso, può catturare il bestiame applicando in aggiunta alla sanzione di cui sopra la somma di € 100,00 a capo per la cattura e di € 15,00 per ogni giorno di governa.*
- d) *Se il bestiame catturato non fosse riconosciuto dal proprietario entro dieci giorni dalla data di cattura ovvero non ne fosse identificato il proprietario entro dieci giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico, l'Ente provvederà ad attivare le procedure per la vendita all'asta dello stesso.*
- e) *All'utente che incorre in sanzioni o multe per più di tre volte in tre anni può essere interdetta l'immissione al pascolo da un minimo di un anno al massimo di tre anni.*

TITOLO III°

USO CIVICO DELLA RACCOLTA DELLA LEGNA E DELLA GHIANDA

Articolo 10 - Bosco Macchia Grande

Agli utenti è consentita la raccolta al bosco Macchia Grande:

- a) *legna secca caduta a terra di essenza dolce e quella di essenza forte con diametro non superiore a 40 centimetri;*
- b) *legna verde di essenza dolce (carpino, nocchio ecc.) con le modalità di cui all'articolo 11;*
- c) *legna verde di essenza forte (cerro, farnia, ecc.) con le modalità di cui all'art. 11;*
- d) *acquistare a qualsiasi titolo se disponibili, i tronchi interi delle querce cadute.*

Articolo 11- Specie arboree ammesse

La raccolta di legna di essenza dolce può essere effettuata esclusivamente in settori del bosco indicati dall'Ente, senza l'ausilio di motoseghe e durante la stagione silvana stabilita dalla legge.

La raccolta di legna secca o verde di essenza forte di piante cadute per cause naturali o accidentali è limitata alle sole ramaglie di diametro non superiore a 40 centimetri e, comunque, non oltre la prima biforcazione del tronco.

I tronchi rimangono di proprietà dell'Ente.

Per il taglio delle ramaglie è in facoltà dell'Ente autorizzare, in forma scritta, l'uso della motosega.

Articolo 12 - Raccolta ed asporto delle ramaglie

La raccolta delle ramaglie deve essere preventivamente autorizzata in forma scritta.

A tale scopo l'utente, dopo aver dato avviso del rinvenimento dell'albero caduto agli uffici dell'Ente ovvero al Presidente dell'Ente oppure ad un membro della Deputazione Agraria, sarà autorizzato al taglio attraverso un biglietto prestampato indicante il nominativo della persona autorizzata, la data, il luogo del ritrovamento, l'uso della motosega se autorizzato e l'uso di un mezzo meccanico per trasportare la legna fuori dal bosco. Trascorsi tre giorni senza che l'utente abbia effettuato il taglio ed asportato il legname, l'autorizzazione decade e può essere concessa ad altri.

Gli utenti asportando la legna dovranno sempre seguire le strade e i sentieri esistenti nel bosco, poiché è vietato tracciarne di nuovi.

E' vietato il commercio e la vendita della legna, a pena di interdizione dell'uso civico per un periodo massimo di due anni.

Articolo 13 - Limitazioni

Se a causa di intemperie cadono più alberi, è consentita la raccolta delle ramaglie di un solo albero per ciascun nucleo familiare.

Le ramaglie degli altri alberi saranno a disposizione di altri nuclei familiari che ne faranno successivamente richiesta oppure dell'Ente se lo riterrà opportuno.

Previa specifica richiesta di chi ha effettuato il ritrovamento, l'Ente può consentire di acquistare il tronco della pianta caduta determinandone il prezzo.

Articolo 14 - Raccolta delle ghiande

Il raccolto delle ghiande può essere esercitato dagli utenti con divieto di farne commercio.

Articolo 15- Sanzioni

Chi asporta o taglia ramaglie di essenza forte senza le autorizzazioni previste dall'articolo 12 è soggetto ad una multa di €. 150,00.

Chi fa uso non autorizzato di motosega è soggetto ad una multa di €. 150,00.

Chi, per asportare legna, percorre il bosco con qualsiasi mezzo meccanico di trasporto fuori dalle strade e dai sentieri esistenti è soggetto ad una multa di €. 150,00.

TITOLO IV COLTURE ANNUALI E SPECIALI, ALLEVAMENTI

Articolo 16 - Colture annuali

I terreni per le semine di colture annuali e per erbai sono affidati attraverso gara d'asta al rialzo. Le aree disponibili per dette colture sono indicate con avviso affisso presso la sede dell'Ente con indicazione delle modalità di gara per l'aggiudicazione all'asta.

Possono partecipare tutti gli utenti alle condizioni e con le modalità previste dalla legge e specificati negli appositi avvisi pubblici.

Articolo 17 - Colture speciali e allevamenti

Le colture che richiedono tempi pluriennali di attuazione e/o gli allevamenti speciali possono essere autorizzate, purché venga presentato uno specifico progetto compatibile con la superficie complessiva messa a disposizione degli utenti. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti. La concessione avrà una durata massima di nove anni. A domanda scritta, è facoltà dell'Ente rinnovare per un altro periodo da concordare, a condizione che il richiedente abbia adempiuto gli obblighi di cui all'autorizzazione scaduta.

Tutte le migliorie permanenti apportate a spese del concessionario e rimarranno di proprietà di quest'ultimo, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

TITOLO V° DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

Articolo 18 - Divieti e Sanzioni

All'interno della proprietà dell'Ente è vietato:

- 1. circolare con veicoli a motore, salvo quanto disposto al successivo Articolo 19;*
- 2. accendere fuochi al di fuori degli spazi consentiti;*
- 3. danneggiare le recinzioni e la segnaletica esistenti;*
- 4. lasciare i cancelli aperti;*
- 5. installare cartelli, disegni, stampe e qualunque altro tipo di affissione sulle proprietà dell'Ente;*
- 6. far circolare animali di razza canina senza il rispetto della normativa vigente;*
- 7. lasciare rifiuti al di fuori dei luoghi e dei contenitori all'uopo destinati;*
- 8. scaricare materiali di risulta;*
- 9. effettuare riprese cinematografiche e televisive professionali senza autorizzazione ovvero, se autorizzati, in difformità alle disposizioni dell'Ente.*

Articolo 19 - Uso di veicoli a motore

L'ingresso con veicoli a motore è consentito:

- 1. agli utenti allevatori limitatamente alle operazioni di foraggiamento e controllo del bestiame;*
- 2. agli utenti muniti di autorizzazione per la raccolta di ramaglie e limitatamente alle operazioni necessarie al taglio ed asporto del legname;*

3. *limitatamente al bosco "Macchia Grande", ai cittadini residenti muniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente;*
4. *liberamente nel territorio delle "Pietrische", salvo diversa regolamentazione stabilita dalla Deputazione Agraria;*
5. *al personale di vigilanza e controllo ed alle persone autorizzate dall'Ente;*
6. *a terzi per riprese televisive e/o cinematografiche professionali, a condizione che siano autorizzate dall'Ente.*

Articolo 20 - Sanzioni

Ogni violazione dei divieti di cui all'articolo 18 è punita con le seguenti sanzioni:

1. *100,00 € per ciascuna infrazione di cui al punto 1 usque 6;*
2. *250,00 € per ciascuna infrazione di cui ai punti 7 e 8;*
3. *1.500,00 € per ciascuna infrazione di cui al punto 9.*

Articolo 21. - Disposizioni finali

Gli importi delle sanzioni e delle multe possono essere modificati con apposita delibera della Deputazione .

Il presente regolamento abolisce e sostituisce tutti quelli precedenti.